



ORDINANZA N. 36/2018

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28/01/94 n.84 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell'allora Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA l'ordinanza n. 9/17 che ha disciplinato le di gara di pesca sportiva presso il molo S. Vincenzo del porto di Napoli;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione della citata ordinanza risultano pervenire un elevato numero di richieste, che richiedono una armonizzazione procedurale, al fine di tener conto delle priorità temporali e della possibile effettuazione di attività terze;

VISTO i contenuti del verbale relativo alla riunione tenutasi in data 12/9/18 con Quartier Generale Marina Militare e Capitaneria di Porto di Napoli ed in particolare la necessità di programmare tali gare assicurando la fruizione del molo S. Vincenzo in modo paritario e compatibile con altre tipologie di attività e con il regolare svolgimento delle attività d'istituto del Quartier Generale della Marina Militare di Napoli;

RITENUTO di dover integrare la disciplina per l'attività di pesca sportiva ed in particolare per le gare organizzate presso il Molo San Vincenzo di cui all'art. 3 della citata ordinanza;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;



ORDINA

Art.1

L'art. 3 dell'ordinanza n. 9/17 è abrogato e così sostituito:

“Le gare di pesca sportiva organizzate da Associazioni o Enti consimilari e regolarmente autorizzate dalla Capitaneria di Porto, dovranno essere effettuate presso la predetta area indicata all'art.1. L'accesso all'area in cui è consentita la pesca potrà avvenire via mare utilizzando esclusivamente naviglio adibito a traffico passeggeri ed autorizzato all'uso dalla Capitaneria di Porto o via terra con attraversamento della zona militare, per la quale è necessaria la richiesta di accesso, soggetta alle procedure in vigore presso il Quartier Generale della Marina di Napoli.

Le istanze per l'effettuazione di gare di pesca sportiva, in merito alle quali l'AdSP provvederà ad esprimere il relativo parere per l'utilizzo dell'area demaniale, dovranno pervenire per competenza alla Capitaneria di Porto e per conoscenza alla A.d.S.P., entro il giorno 15 del mese precedente al quadrimestre di riferimento, al fine di consentire l'elaborazione di un calendario gare quadrimestrale. In caso di richieste per la stessa data l'A.d.S.P. terrà conto dei seguenti criteri per l'assegnazione:

- 1) Data di arrivo della richiesta,
- 2) n. di gare già effettuate dalla Ass. richiedente, dando priorità all'associazione che ne ha svolte di meno;
- 3) Importanza dell'evento (es.: gara locale, nazionale, internazionale)

Le gare si svolgeranno esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica per un massimo di due week end al mese (complessivamente 4 gare); non sono autorizzabili gare di pesca in occasione di grandi festività nazionali o di Forza Armata anche se queste ricadono nel fine settimana. Il rappresentante legale dell'associazione dovrà indicare un nominativo di persona delegata a curare l'istruttoria che dovrà tenere contatti con le amministrazioni.

Le gare di pesca dovranno prevedere un afflusso di persone giornaliero nel numero massimo di 50 inclusi atleti, accompagnatori, giudici ed eventuale altro personale e le associazioni richiedenti dovranno essere in possesso di coperture assicurative complete ed inclusive dei danni arrecati a terzi.

L'Associazione richiedente, ricevuta l'autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto, invierà, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'evento, gli elenchi dei partecipanti con le targhe delle rispettive auto al Quartier Generale Marina per l'autorizzazione al transito. Il Quartier Generale Marina si riserva il diritto di non autorizzare il transito attraverso la propria base qualora ciò confligga con attività d'istituto o l'elenco pervenga oltre il termine indicato.

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.



Art.3

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna.

Napoli, li 19.10.2018

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO